

Art. 40

Definizioni relative ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8, 1° comma del D.Lgs. 114/98

1. Ai fini del raccordo delle definizioni di cui alla vigente strumentazione urbanistica con le nuove definizioni date dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 37/99, si intende per:
 - a) superficie di vendita, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova ed in genere ogni spazio accessibile al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonché la superficie ricompresa tra la linea delle casse e l'uscita;
 - b) superficie a destinazione commerciale, oltre che la superficie di vendita quella destinata a magazzini, uffici, locali di lavorazione ecc., corrispondente alla superficie di pavimento di cui all'art. 13 della L.R. 37/99 ed alla superficie lorda di pavimento di cui all'art. 25 della L.R. 61/85;
 - c) area a servizi, la somma tra l'area libera e l'area di eventuali parcheggi sotterranei, multipiano o sopraelevati;
 - d) area a parcheggio effettivo, è così definita all'art. 13 – 3° comma della L.R. 37/99, come la superficie individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e di distribuzione, escludendo quindi la superficie destinata a percorsi pedonali, al verde, alle aiuole spartitraffico, alle postazioni per i carrelli e depositi di varia natura; il parcheggio effettivo corrisponde ai soli spazi destinati agli stalli;
 - e) area libera, s'intende in primis la superficie scoperta del lotto, ivi compresa la superficie a parcheggio, la viabilità d'accesso interna e quella di distribuzione ai parcheggi, i percorsi pedonali e il verde.